



**Prot. n. 4682 del 13 novembre 2018**

**OGGETTO: Sussistenza impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi relative all'obbligo di installazione GNC (gas naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) sui nuovi impianti.**

Un Comune ha formulato un quesito circa le modalità utili per attestare la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi per il rifornimento di GNC o GNL su di un nuovo impianto di distribuzione carburanti.

Sulla questione si precisa che l'art. 45, comma 1, della l.r. 24/2015 prevede, tra l'altro, l'obbligo per i nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati di installazione di GNC o GNL, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali.


Il D.lgs 257 del 16.12.2016, art. 18 comma 6, ha stabilito che le impossibilità tecniche sono le seguenti:

- a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.lgs 257/2016;
- b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 5 marzo 2018 ha stabilito anche le impossibilità economiche che rispecchiano integralmente quelle tecniche già stabilite dal citato D.lgs 257/16.

Al fine di consentire una corretta applicazione di recepimento delle disposizioni statali sopra citate in tutto il territorio nazionale in data 6 aprile 2017 sono state approvate le linee guida (allegate) che stabiliscono:

- a) La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.
- b) La misurazione della lunghezza della tubazione del GNC è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONE  
E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E  
COMMERCIALI**

c) La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

Pertanto, l'installazione di un nuovo impianto o la ristrutturazione totale di un impianto esistente che presenta condizione di impossibilità tecniche o oneri economici eccessivi per l'installazione di GNC e GNL deve essere fatta valere con apposita richiesta da parte del titolare dell'impianto. Tale condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti.